

COMUNE DI SANGINETO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI
E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI.**

(Art. 12 legge 8 agosto 1990, n. 241)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 03 ADOTTATA NELLA

SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1997

ARTICOLO 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 agosto 1991, n. 241 e dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412, disciplina le procedure, le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili sia finanziari sia in beni e servizi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune di Sangineto, può concedere a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, comitati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli, entro i limiti dello stanziamento iscritto sull'apposito intervento del bilancio.

ARTICOLO 2 - Osservanza del regolamento.

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui all'articolo 1.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla disciplina contenuta nel presente regolamento deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 3 - Pubblica diffusione.

1. Il Comune assicura la conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica mediante:

- a) rilascio di copia a richiesta di ciascun consigliere comunale;
- b) pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici comunali competenti.

3. I cittadini, gli enti ed istituzioni, le associazioni sindacali e di categoria, le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia semplice del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari previo pagamento dei soli costi di riproduzione. Per le copie dichiarate conformi all'originale, oltre al pagamento dei costi, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta di bollo.

ARTICOLO 4 - Tipologia e natura delle provvidenze.

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, sono così distinte:

- SOVVENZIONI, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere di una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque non contrasti con le finalità dell'ente;

- CONTRIBUTI, nel caso che le provvidenze, a carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative ritenute valide e per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo;

- SUSSIDI, quando si tratta di interventi socio-assistenziali;

- AIUTI FINANZIARI, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze che non rientrano nelle precedenti categorie e siano finalizzate al sostegno di attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti;

- VANTAGGI ECONOMICI, quando sono riferiti alla fruizione occasionale e limitata nel tempo di beni mobili immobili di proprietà del Comune o comunque disponibili, nonché di prestazioni e servizi gratuiti ovvero a tariffe agevolate, di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo o nell'uso gratuito di beni immobili qualora il beneficiario (persona o ente pubblico o privato) persegua finalità di interesse collettivo.

ARTICOLO 5 - Patrocinio

1. Il patrocinio o adesione costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni pubbliche e private, comitati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l' indicazione: "con il patrocinio del Comune di Sanginetto".

2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri economici, è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata dalla richiesta di sovvenzione nonché dell'uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai competenti uffici comunali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento, alla Giunta Comunale per le decisioni conseguenti.

ARTICOLO 6 - Premi di rappresentanza.

1. L' erogazione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, in occasione di mostre, rassegne, fiere, manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali che si svolgono nel territorio comunale.

ARTICOLO 7 - Forme particolari di aiuto.

1. Il Comune può intervenire a favore dei beneficiari degli interventi previsti dal presente regolamento anche mediante impiego gratuito di personale, di mezzi ed attrezzature, per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza comunale o per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi che possano creare situazioni di emergenza o pericolo.

2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata ed entità limitata e possono essere attuate se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, su motivata richiesta dei richiedenti. Il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, deve attestare, in particolare, la piena sussistenza di tutti requisiti disposti dai commi 1 e 2.

ARTICOLO 8 - Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di bene immobili.

1. A favore dei soggetti beneficiari degli interventi previsti nel presente regolamento può essere concesso in uso gratuito, occasionale e temporaneo, di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune.

2. Ogni concessione, con espresso assoluto divieto di subconcessione, è disposta dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 9 - Finalità degli interventi.

1. Il Comune può intervenire con la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4 a favore dei soggetti di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- A) assistenza e sicurezza sociale;
- B) Istruzione e cultura;
- C) promozione della pratica sportiva e delle attività del tempo libero;
- D) sviluppo dell'economia;
- E) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- F) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

ARTICOLO 10 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dalla stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a- per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettive per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32, comma 2, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b- per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 11 - Destinatari degli interventi.

1. La concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è disposta per:

a- persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dalla presente disciplina;

b- enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

c.- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni che perseguono finalità comprese fra quelle previste dall'art. 9 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni o valori che della stessa costituiscono patrimonio;

d- associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività fra quelle di cui all'art. 9, a vantaggio della popolazione del Comune.

e- aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, con gli interventi previsti dal presente regolamento, ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino la condizione familiare e personale e l'accesso dei lavoratori addetti alle aziende; alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli impianti produttivi e della popolazione; alla concessione temporanea di agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici

comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedere nei relativi regolamenti comunali. Restano comunque escluse le concessioni di contributi e la realizzazione di opere ed interventi di qualsiasi natura effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

ARTICOLO 12 - Interventi straordinari.

1. Nei casi particolari previsti dal comma 9 dell'art. 2, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità locale ovvero di aiuto e solidarietà verso comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.

2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli di entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

ARTICOLO 13 - Determinazione importo annuo complessivo.

1. L'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o per vantaggi economici sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.

2. L'importo annuo complessivo potrà essere ripartito per singoli settori di intervento e l'eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

3. In caso di urgenza è consentito alla Giunta Comunale di adottare deliberazioni di variazione, comprese quelle di cui al precedente comma 2, nel rispetto dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 14 - Erogazioni in mancanza di bilancio di previsione approvato

1. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrispondente, anche per l'erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento, si osservano i principi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15 - Pubblicità delle deliberazioni della Giunta Comunale.

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in ordine alla concessione o diniego del beneficio richiesto e di cui all'art. 1 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dall'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 16 - Termini per la presentazione delle richieste.

1. I soggetti interessati devono presentare le richieste di contributo entro il mese di giugno di ogni anno.

2. Per le finalità di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini è disposta esclusivamente per le richieste di interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni già esistenti alla scadenza prestabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento

in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi disponibili.

3. Con apposita deliberazione da adottarsi della Giunta Comunale entro il termine di cui al comma primo, può determinarsi il riparto del fondo tra le diverse aree di intervento, ai fini dell'erogazione dei contributi e benefici economici.

ARTICOLO 17 - istanze di concessione.

1. Le persone fisiche che presentano istanze per ottenere interventi finanziari e benefici economici previsti dal presente regolamento devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonché gli interventi di assistenza e sicurezza sociale.

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del bilancio di previsione e del programma di attività. Per gli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e persone fisiche che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.

4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simili allegati al presente regolamento, distinti in base alle finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuna di esse indicati.

5. La presentazione delle istanze avviene direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone il timbro che attesta la data di ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuato entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione.

6. Le istanze per la concessione di interventi riguardanti attività per la promozione della cultura e dell'istruzione e per la promozione della pratica dello sport, di attività ricreative e del tempo libero devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politica amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

7. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione, le aziende che sono in possesso dei requisiti possono presentare al Comune proposte organiche relative a nuovi insediamenti ed al potenziamento di quelli esistenti, corredata di studi e documentazioni nei quali vengono precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte avanzate è in grado di realizzare. Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune. Gli atti tecnici presentati dovranno essere firmata da un professionista abilitato e le proposte richieste dal rappresentante legale dell'azienda o impresa.

ARTICOLO 18 - Assistenza e sicurezza sociale. Funzioni del Comune.

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali di cui all' art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, con interventi effettuati nei seguenti settori:

A) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico, sia a carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con eventuale carico di persone inabili;

B) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale, assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;

C) protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto e la dignità, della libertà e della autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;

D) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva, prevenzioni delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie minori;

E) recupero delle persone in situazioni di particolari difficoltà e disagio socio- economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;

F) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunità

G) interventi temporanei per ricovero sfrattati senzatetto e concorso nei canoni di locazione abitativa.

ARTICOLO 19 - Avvio del procedimento.

1. La procedura di ammissione ai benefici di cui al presente regolamento aventi carattere socio-assistenziale ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, ha inizio ad istanza di parte, su segnalazione dei servizi socio-assistenziali o d'ufficio.

2. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione all'interessato secondo le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 20 - Finalità.

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, i sussidi, entro i limiti dello stanziamento del bilancio, concorrono a garantire sufficienti risorse a singoli o nuclei familiari che si trovino in stato di particolare necessità, allo scopo di consentire l'autonomia del singolo o del nucleo familiare stesso.

2. Il sussidio può avere carattere continuativo, limitatamente al permanere della situazione di bisogno, con lo scopo di contribuire al soddisfacimento delle necessità fondamentali della vita, oppure carattere straordinario allo scopo di favorire il superamento di situazioni di particolare gravità ed urgenza.

3. I sussidi carattere continuativo dovranno tendere alla integrazione di redditi insufficienti, fino al raggiungimento di un minimo vitale, da valere per tutti gli assistiti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

4. La concessione di sussidi di cui al presente articolo deve comunque tenere conto dello stanziamento di bilancio e del numero potenziale dei beneficiari.

5. In casi particolari, opportunamente motivati, la Giunta Comunale può disporre che l'equivalente del sussidio sia erogato in beni e/o servizi al singolo o al nucleo familiare.

ARTICOLO 21 - Accesso alle prestazioni.

1. Possono accedere alla concessione dei sussidi di assistenza economica e di pronto intervento tutti i cittadini residenti nel Comune, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Sono equiparati ai cittadini italiani tutti i cittadini degli Stati membri della Unione Europea.

2. Possono chiedere l'accesso ai sussidi socio-assistenziali i cittadini che dispongono di rendite annue inferiori all'ammontare annuo della pensione sociale erogata dall'INPS, aumentata dell'importo di £. 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre il primo.

3. Il reddito sarà calcolato considerando redditi da lavoro autonomo o dipendente, da pensione al lordo delle ritenute di legge, dell'intero nucleo familiare, così come risulta dal certificato di stato di famiglia o dalla scheda di famiglia, nonché pensioni sociali, pensioni di guerra, assegno o pensione di invalidità civile le pensioni e le rendite INAIL ed ogni altra eventuale erogazione di somme di danaro corrisposte da enti pubblici italiani o stranieri.

4. Nel caso di erogazioni a carattere continuativo i sussidi concessi vengono sospesi ove il beneficiario trasferisca la residenza in altro comune, mantenga un tenore di vita non coerente alla situazione di bisogno che ha determinato l'erogazione del sussidio. In caso di mutamento della situazione reddituale o di famiglia l'ammontare del sussidio può essere ridotto nel suo importo ove venga accertata una situazione di minore bisogno o disagio.

ARTICOLO 22 - Istanza e documentazione.

1. La procedura di ammissione ai sussidi ha inizio su istanza dell'interessato, su segnalazione dei servizi socio-assistenziali o d'ufficio.

2. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità di non fruire di analoghi interventi da parte di altri organismi pubblici o privati e che non ha fatto analoghe richieste. Nel caso la procedura avvenga su segnalazione dei servizi socio assistenziali o d'ufficio, l'interessato, ricevuta la comunicazione dell'avvio del procedimento dovrà fornire la documentazione occorrente per l'istruttoria e l'oggettiva valutazione della situazione di bisogno.

3. A corredo della istanza o ad integrazione della segnalazione, dovranno prodursi:

- certificato di disoccupazione;
- certificato di pensione relativo all'anno di competenza e/o certificato di rendita INAIL o fotocopia autenticata dell'assegno mensile inviato dall' INAIL, certificato di eventuali assegni, indennità di qualsiasi natura, rendite, o pensioni godute;
- dichiarazione comprovante il mancato possesso di redditi derivanti da beni immobili per ciascun componente il nucleo familiare.

ARTICOLO 23 - Istruttoria delle domande.

1. Il responsabile dell'ufficio o in caso di assenza o impedimento il Segretario Comunale, acquisita l'istanza provvederà, entro dieci giorni, ad inviarla all'ufficio di Polizia Urbana perché esperisca approfondito accertamento sulla richiesta formulata. Entro il medesimo termine l'ufficio di Polizia Urbana rimetterà l'istanza con allegato circostanziato rapporto contenente ogni utile elemento e rilievo per una oggettiva valutazione della domanda.

ARTICOLO 24 - Accoglimento o diniego della domanda.

1. Il responsabile del servizio entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento trasmetta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di concessione, contenente l'indicazione

dell'ammontare del sussidio o diniego, debitamente motivata, munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dagli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta del responsabile del servizio può essere accolta, respinta o parzialmente disattesa dalla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale, inoltre, ove ritenga insufficientemente motivata la proposta o sia in possesso di nuovi ed ulteriori elementi potrà richiedere al responsabile del servizio il riesame della istanza. In ogni caso, anche in presenza di pareri sfavorevoli dei soggetti indicati nell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta Comunale, con congrua motivazione, potrà disattendere le proposte del responsabile del servizio.

4. Avverso le decisioni della Giunta Comunale l'interessato potrà proporre ricorso nei modi di legge.

ARTICOLO 25 - Importo dei sussidi.

1. La concessione di sussidi straordinari "una tantum" e/o di pronto intervento, non possono essere superiori, di norma, a £. 250.000. Per gli interventi a carattere continuativo detto limite non può essere superiore ad un importo annuo di £. 1.200.000.

2. In casi particolari, debitamente motivati, potranno essere deliberati sussidi in misura superiore ai limiti di cui al comma 1, informandone il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ARTICOLO 26 - Motivi di esclusione.

1. Può costituire motivo di esclusione dai benefici a carattere socio-assistenziali:

a- l'esistenza di persone tenute agli alimenti ex art. 433 del codice civile e che di fatto vi provvedano;

b- la proprietà di beni immobili, escluso l'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso e la proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro ;

c- un accertato tenore di vita non compatibile con la situazione di disagio economico.

ARTICOLO 27 - Accertamenti.

1. Per ogni richiesta l'amministrazione comunale potrà effettuare due diversi accertamenti:

a- uno diretto con visita domiciliare da parte del servizio sociale dell' A.S.L., ove possibile;

b- uno indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente di rileva dal tenore di vita mantenuto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare.

2. L'accertamento indiretto consiste nella:

a- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione socio-economica del richiedente e delle persone tenute agli alimenti, sia attraverso i vigili urbani, l'ufficio competente per l'istruttoria nonché mediante il ricorso agli uffici finanziari;

b- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite i competenti uffici;

ARTICOLO 28 - Domanda di ammissione alle provvidenze.

1. La domanda di ammissione alle provvidenze, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo 9, è diretta al Sindaco e deve contenere una dettagliata descrizione delle attività e

delle iniziative e/o programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Le domanda presentate dovranno indicare:

- a- la denominazione e regione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- b- la sede legale;
- c- il numero di codice fiscale o partita IVA;
- d- le generalità complete del beneficiario, corredate da indirizzo e numero di codice fiscale.

3. Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere una dichiarazione riferita:

- all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni;
- all'assenza di condanne e procedimenti pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante per gli altri soggetti pubblici o privati;
- all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di fallimento, concordato, liquidazione coatta o altre procedure;

4. Le richiesta degli enti pubblici e privati e delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

- a- copia dello Statuto vigente del soggetto richiedente, ove non sia stato già presentato precedentemente;
- b- copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano;
- c- relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale, dei destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e di quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

ARTICOLO 29 - Attività culturali.

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali, privilegiando le iniziative che si effettuano nel territorio comunale, sono in particolare destinati ad enti pubblici (comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e privati, fondazioni, istituzioni, associazioni, comitati e persone fisiche che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano premi letterari, convegni, seminari di studio, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della Comunità;
- d) organizzano e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- f) promuovono ed organizzano feste religiose tradizionali in occasioni della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

ARTICOLO 30 - Attività per la promozione dell'istruzione.

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico.

2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituite in particolare da:

- a) istituzione di premi ed altre provvidenze, anche sotto forma di beni e servizi, intesi a consentire la prosecuzione degli studi da parte degli alunni particolarmente meritevoli che versino in condizioni economiche disagiate;
- b) contributi per attività scolastiche, parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali ed alla direzioni delle scuole;
- c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenente a privati, da parte delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
- d) contributi per la costituzione ed il funzionamento di centri di lettura o biblioteche di classe o di istituto.

ARTICOLO 31 - Finalità d'intervento.

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.

3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, delle modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 32 - Uso di impianti. Concessione di contributi.

1. Per le attività di cui al precedente art. 28 può essere concesso l'utilizzo gratuito o agevolato di strutture di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune.

2. Le concessioni di cui al precedente comma 1, costituiscono vantaggio economico a favore degli utilizzatori.

3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà essere allagata una relazione sull'attività da svolgersi e sull'uso specifico del bene richiesto:

4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato.

5. L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la concessione dell'immobile in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento da parte della stessa.

6. La concessione a condizioni agevolate di impianti ed attrezzature è regolata da apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, stipulata sotto forma di scrittura privata. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture concesse e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

7. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzato con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

ARTICOLO 33 - Interventi per la valorizzazione delle attività economiche.

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;
- c) al concorso di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi a favore di Associazioni e di Comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione di agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanee modifiche dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cure e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso delle strutture ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma.

ARTICOLO 34 - Interventi per lo sviluppo delle attività economiche.

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della Comunità previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 può prendere in considerazione richieste di

intervento presentate da aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia ed all'incremento durevole dell'occupazione.

2. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette, può concorrere, entro i limiti previsti dal bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale:

a) ad assicurare servizi pubblici e servizi sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro alle maestranze;

b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;

c) alla concessione di temporanea agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo norme da prevedersi nei relativi regolamenti.

3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari per l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.

ARTICOLO 35 - Interventi per la tutela dei valori ambientali.

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

a) al sostegno di attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;

b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lettera a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;

c) a concorrere alle opere promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lettera a) per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale danneggiate o esposte a danneggiamento;

d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocumento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali di insieme soggetti alla protezione della legge;

e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione.

g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lettera a) del comma 1), con la direzione del competente ufficio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal competente ufficio comunale d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel bilancio per queste finalità.

ARTICOLO 36 - Interventi del Comune.

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprietà comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile della comunità e sono inalienabili.

2. Il Comune può intervenire con contributi e altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione degli archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che si impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;

b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della Comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza;

3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalla disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 37 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, previo esame favorevole dell'Autorità Tutoria, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale e la diffusione secondo quanto previsto dall'art. 4.

